

Comune di Saint-Pierre



Regolamento

per la concessione di

contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI.....	PAG.	3
Art. 1 – Oggetto del regolamento		3
Art. 2 – Natura degli interventi		3
Art. 3 – Soggetti beneficiari		4
TITOLO II – CONTRIBUTI.....	PAG.	6
Art. 4 – Criteri di programmazione		6
Art. 5 – Tipologia e modalità degli interventi		6
Art. 6 – Contributi ordinari		6
Art. 7 – Contributi straordinari		8
TITOLO III – VANTAGGI ECONOMICI	PAG.	11
Art. 8 – Destinatari degli interventi		11
Art. 9 – Natura del vantaggio economico		11
Art. 10 – Utilizzo di immobili, strutture o beni		11
Art. 11 – Servizi a domanda individuale e di trasporto scolastico		12
Art. 12 – Procedimento per l'ammissione al vantaggio economico		13
TITOLO IV – SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI	PAG.	14
Art. 13 – Finalità		14
Art. 14 – Soggetti beneficiari e tipologia degli interventi		14
TITOLO V – PATROCINI.....	PAG.	15
Art. 15 – Natura del patrocinio		15
TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	PAG.	16
Art. 11 – Pubblicità		16
Art. 17 – Disposizioni transitorie		16
Art. 18 – Abrogazione		16
Art. 19 – Entrata in vigore		16

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Saint-Pierre a persone, gruppi, enti pubblici e privati e alle associazioni di contribuiti, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Art. 2

(Natura degli interventi)

1. L'intervento del Comune di Saint-Pierre che arreca i vantaggi si distingue nelle seguenti tipologie:

- a) contribuiti: corresponsione a fondo perduto di somme per attività finalizzate al raggiungimento di scopi riconducibili alle finalità indicate all'articolo 3 dello statuto comunale, aventi carattere occasionale o continuativo per le quali il Comune di Saint-Pierre si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico;
- b) vantaggi economici: si intende la fruizione di beni e servizi gratuiti od a tariffe agevolate, nonché la fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune di Saint-Pierre, con esclusione di quei beni per i quali esiste una apposita normativa di accesso e di utilizzo;
- c) sussidi ed ausili finanziari: erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti alla riduzione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, così come enunciato dall'articolo 38 della Costituzione;
- d) patrocinio: rappresenta una forma di adesione ed una manifestazione di apprezzamento del Comune di Saint-Pierre ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, scientifiche e sportive.

Regolamento per la concessione di contribuiti, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni

2. Nelle ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, ci si riferisce ai sussidi quando si tratta di interventi di carattere socio-assistenziale nei confronti di soggetti in condizioni di bisogno, mentre ci si riferisce ausili finanziari quando si tratta di un intervento straordinario volto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della persona o della famiglia dovuto a cause straordinarie.

Art. 3
(Soggetti beneficiari)

1. Possono chiedere ed ottenere la concessione dei benefici di cui all'articolo 2 del presente regolamento, persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni, anche non aventi personalità giuridica, residenti ed operanti nel territorio comunale i quali:

a) nel caso di persone:

- a1) versino in disagiata situazione, tale da non garantire il diritto ad una dignitosa qualità della vita;
- a2) pongano in essere attività ed iniziative riconducibili alle finalità indicate all'articolo 3 dello statuto comunale, purché non abbiano fini di lucro privilegiando quelle a carattere continuativo;
- a3) coloro che sono in regola con le vigenti norme che disciplinano il soggiorno e la permanenza delle persone prive della cittadinanza italiana;

b) nel caso di enti pubblici e privati, comprese le associazioni:

- b1) abbiano finalità e pongano in essere attività riconducibili alle finalità indicate all'articolo 3 dello statuto comunale, non perseguano fini di lucro, privilegiando coloro che svolgono attività a carattere continuativo;
- b2) perseguano finalità di significato morale particolare, quali ad esempio l'aiuto e il sostegno a soggetti in particolari situazioni di disagio economico e sociale;
- b3) effettuino interventi per la sistemazione di immobili di proprietà di soggetti privati che siano di pubblico interesse nel territorio comunale;
- b4) compiano opere di interesse generale e contribuiscano al mantenimento dell'ambiente e dell'equilibrio idrogeologico del territorio;
- b5) intervengano in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche;
- b6) intervengano in favore di iniziative umanitarie.

2. Nel caso di concessione di contributi a favore di imprese è necessario rispettare la disciplina europea in materia di aiuti di stato e quindi gli stessi devono rispettare tutte le condizioni di cui al regolamento n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 e quanto

disposto dall'articolo 31 del decreto legge n. 69/2013, come integrato dalla legge di conversione n. 98/2013 in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).

TITOLO II

CONTRIBUTI

Art. 4

(Criteri di programmazione)

1. In sede di predisposizione della bozza del bilancio di previsione, la Giunta comunale propone, per ciascun esercizio del bilancio medesimo in fase di approvazione, l'importo complessivo dei contributi da iscrivere e l'ipotesi di stanziamento per ciascun settore di intervento (cultura, sport, turismo, ecc.).

2. In sede di approvazione del bilancio di previsione e dei documenti ad esso allegati, il Consiglio comunale procede al riparto, sui diversi settori di intervento, delle risorse che intende destinare ai contributi sulla base di quanto stabilito al precedente comma.

3. In sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, la Giunta comunale propone la ripartizione delle risorse disponibili per ciascun centro di costo suddividendole eventualmente tra contributi ordinari e contributi straordinari; la valutazione delle singole domande di contributo ed il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

4. Se, dopo la scadenza indicata nel bando di cui al comma 2 dell'articolo 6 del presente regolamento, il totale degli importi delle richieste di contributo finanziario di un settore oltrepassa i limiti delle risorse specificamente indicate nel piano esecutivo di gestione, gli importi dei contributi da concedersi sono ridotti in proporzione uguale tra loro al fine di rispettare l'importo-soglia indicato nell'avviso pubblico.

Art. 5

(Tipologia e modalità degli interventi)

1. Gli interventi del Comune di Saint-Pierre possono essere ordinari e straordinari.

Art. 6

(Contributi ordinari)

1. I contributi ordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro a sostegno dell'attività ordinaria del privato, dell'ente o dell'associazione richiedente.

2. Entro il termine di un mese dall'approvazione del piano esecutivo di gestione, il servizio finanziario pubblica un bando per la concessione dei contributi ordinari.

Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni

3. Il Comune di Saint-Pierre si riserva la possibilità di pubblicare un ulteriore bando per la concessione di contributi ordinari, nel caso vi siano disponibilità di bilancio ulteriori.

4. Le domande devono essere presentate in bollo, salvo esenzioni fiscali previste dalla legge, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed essere complete di quanto segue:

- a) generalità della persona fisica ovvero denominazione e natura giuridica del soggetto richiedente, nonché generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
- b) nel caso di ente o di associazione, copia dello statuto o dell'atto costitutivo;
- c) programma delle iniziative che si intendono svolgere; il programma deve comprendere l'analisi completa delle fasi di svolgimento, sia sotto l'aspetto economico sia operativo, l'illustrazione dei fini da perseguire e dei benefici da conseguire;
- d) bilancio preventivo dell'anno in corso, con evidenziate chiaramente tutte le voci di entrata e di spesa, nessuna esclusa, al lordo dell'IVA ove la stessa sia indeducibile, compreso l'importo che si intende chiedere al Comune di Saint-Pierre;
- e) relazione delle attività svolte nell'anno precedente e rendiconto finanziario;
- f) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare il relativo rendiconto;
- g) impegno ad accettare le disposizioni contenute nel presente regolamento;
- h) dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentate ad altri enti pubblici, istituti di credito, fondazioni, imprese o privati per l'organizzazione delle stesse attività finanziate dal Comune di Saint-Pierre;
- i) nel caso di associazione, dichiarazione che indichi il numero dei soggetti partecipanti all'associazione.

5. Il contributo ha lo scopo di favorire il tendenziale pareggio finanziario di bilancio da parte del soggetto beneficiario. L'accoglimento e l'ammontare del contributo sono determinati sulla base di una griglia di valutazione che può vedere assegnati ad ogni singola domanda di contributo finanziario un punteggio massimo di 100 punti. Le iniziative che totalizzano meno di 50 punti non hanno diritto di accedere alla concessione del contributo.

6. L'attribuzione dei punteggi ai fini della concessione dei contributi è determinata annualmente sulla base dei seguenti criteri e nel limite massimi di seguito elencati:

- a) caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale (massimo 20 punti);
- b) rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché della quantità delle iniziative realizzate (massimo 15 punti);
- c) quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto (massimo 15 punti);

- d) tipo dell'attività svolta tenuto conto anche del numero di potenziali fruitori (massimo 10 punti);
- e) organizzazione dell'attività e collaborazione del soggetto proponente con altri enti operanti nel territorio comunale (massimo 15 punti);
- f) periodicità dell'attività e/o delle iniziative proposte e durata temporale (massimo 10 punti);
- g) soggetti che non godono di finanziamenti da parte di altri enti (massimo 10 punti);
- h) gratuità o meno delle attività programmate (massimo 5 punti).

7. Scaduti i termini di pubblicazione del bando, il servizio finanziario provvede all'istruttoria delle domande ed all'attribuzione dei punteggi.

8. Per la valutazione dei programmi di attività dei richiedenti, il responsabile del servizio finanziario può avvalersi di una commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo.

9. La Giunta comunale approva la graduatoria finale ai fini dell'erogazione dei contributi.

10. Il contributo verrà liquidato al richiedente in due momenti diversi. Un primo acconto, pari al 60% dell'importo, verrà erogato entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. Il saldo, pari al 40% dell'importo, verrà erogato successivamente allo svolgimento delle attività, previo esame del rendiconto economico e di eventuali ulteriori documenti utili per dimostrare la piena osservanza del programma presentato nonché dei risultati conseguiti.

Art. 7

(Contributi straordinari)

1. I contributi straordinari consistono nell'assegnazione di una somma in denaro una tantum che può essere erogata nei seguenti casi:

- a) a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'ente o associazione richiedente;
- b) per l'acquisto di beni durevoli, attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario per un importo massimo pari al 70% della spesa sostenuta.

2. La richiesta di assegnazione del contributo straordinario dovrà essere corredata:

- a) da una relazione dettagliata sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'ente o associazione intende perseguire riconducibili alle finalità indicate all'articolo 3 dello statuto comunale;
- b) da una dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali l'ente o l'associazione richiedente intende farvi fronte.

3. La Giunta comunale deciderà sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale determinando l'entità del contributo.

Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni

4. In caso di più richieste di contributi straordinari verrà erogato il contributo sulla base dei seguenti criteri:

- a) caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
- b) organizzazione dell'attività e collaborazione del soggetto proponente con altri enti operanti nel territorio comunale.

5. L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.

6. Le domande di contributo straordinario devono essere presentate almeno un mese prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto; è ammessa una sola richiesta di contributo straordinario per ciascun ente o associazione richiedente, nel corso dell'anno solare.

7. Al fine di ottenere il pagamento, il beneficiario del contributo straordinario deve presentare al Comune di Saint-Pierre, a conclusione dell'iniziativa per la quale ha chiesto il contributo, la seguente documentazione:

- a) consuntivo delle entrate e delle uscite, relativo all'intervento oggetto di contributo, nel quale dovrà risultare, tra le entrate, l'intervento finanziario concesso;
- b) fatture o ogni altro documento giustificativo delle spese dell'intervento oggetto di contributo;
- c) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si attesta l'entità di eventuali contributi concessi da altri enti e che l'intervento oggetto di contributo è stato svolto secondo la relazione ed il preventivo presentati;
- d) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, relativa al regime fiscale;
- e) dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che il legale rappresentante è abilitato a riscuotere in nome e per conto dell'ente o dell'associazione che rappresenta.

8. Le spese che sono oggetto di rendicontazione devono essere documentate mediante note di spesa in originale (fatture, ricevute, scontrini, biglietti, ecc.) debitamente quietanzate oppure mediante estratti conto e bonifici bancari; la documentazione sarà riconsegnata in fase di liquidazione del contributo.

9. I documenti giustificativi devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo; ogni documento giustificativo intestato ad altri sarà rigettato in sede di rendiconto.

10. I documenti giustificativi che non possono essere intestati (quali scontrini, biglietti di treni e simili) devono essere prodotti in originale allegati ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti l'uso per l'iniziativa oggetto di contributo; su tutta la documentazione giustificativa sarà apposto un timbro del Comune di Saint-Pierre che ne attesti l'uso ai fini dell'ottenimento del contributo finanziario.

11. Contributi straordinari nella misura massima del 50% della spesa possono essere elargiti anche a favore di privati, residenti nel Comune di Saint-Pierre, che sostengono spese o effettuano direttamente interventi di interesse pubblico o comunale in via d'urgenza, quali, a titolo esemplificativo, muri di sostegno di strade comunali, muri di contenimento.

TITOLO III

VANTAGGI ECONOMICI

Art. 8

(Destinatari degli interventi)

1. Possono ricevere vantaggi economici comunque attribuiti i seguenti soggetti:
 - a) persone fisiche;
 - b) persone giuridiche;
 - c) associazioni, gruppi e comitati, anche non aventi personalità giuridica.

Art. 9

(Natura del vantaggio economico)

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative a:
 - a) godimento di un bene comunale mediante:
 - a1) concessione a titolo gratuito od agevolato di edifici, locali o terreni di proprietà del Comune di Saint-Pierre;
 - a2) concessione di sale comunali per conferenze, convegni ed eventi, a titolo gratuito per manifestazioni patrocinate e/o promosse in collaborazione con il Comune di Saint-Pierre oppure a pagamento per iniziative non patrocinate a carattere privato;
 - a3) concessione dell'uso gratuito di impianti, strutture, attrezzature, automezzi e personale del Comune di Saint-Pierre sia per manifestazioni patrocinate e/o promosse in collaborazione con il medesimo, sia per l'organizzazione di attività che hanno come scopo un interesse pubblico e la tutela del territorio;
 - b) fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:
 - b1) servizi a domanda individuale;
 - b2) servizio di trasporto scolastico.

Art. 10

(Utilizzo di immobili, strutture o beni)

1. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni

2. Le attività consentite nei suddetti locali non devono essere in contrasto con gli scopi del Comune di Saint-Pierre e, comunque, devono essere lecite, non vietate dall'ordinamento e non contrarie all'ordine pubblico.

3. La disponibilità dei locali è in ogni caso subordinata alla non utilizzazione degli stessi per iniziative ed attività specifiche del Comune di Saint-Pierre, che hanno la precedenza.

4. Il vantaggio economico, di cui al comma 1, può essere ricorrente o occasionale e può essere concesso in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune di Saint-Pierre.

5. Il Comune di Saint-Pierre può erogare sovvenzioni a enti o privati per l'utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.

6. Il Comune di Saint-Pierre può consentire l'uso di beni immobili o mobili registrati da parte di enti o privati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale o per la tutela del territorio.

7. L'uso di tali beni è disposto su domanda da parte dei soggetti interessati, alla quale deve essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere, nonché sull'uso specifico del bene richiesto.

8. In caso di necessità inderogabili del Comune di Saint-Pierre, questo può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.

Art. 11

(Servizi a domanda individuale e di trasporto scolastico)

1. Per i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31 dicembre 1983 e per il trasporto scolastico, il presente regolamento è applicabile limitatamente alle ipotesi per le quali il Comune di Saint-Pierre intenda consentire esenzioni o agevolazioni di tariffa a particolari soggetti o categorie di soggetti.

2. E' di competenza della Giunta comunale l'accoglimento o il rigetto della richiesta di esenzione o riduzione dal pagamento delle rette per i servizi a domanda individuale, qualora questa avvenga su proposta dell'assistente sociale competente per distretto, corredata da apposita relazione illustrativa dei motivi di ordine socio-economico a sostegno della richiesta.

3. L'esenzione o l'agevolazione di tariffa vengono concesse osservando i seguenti criteri congiunti:

- a) residenza nel Comune di Saint-Pierre;
- b) reddito familiare sulla base dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente);
- c) numero di figli che usufruiscono del servizio.

4. La Giunta comunale può definire livelli di ISEE in base ai quali erogare i vantaggi economici.

Art. 12

(Procedimento per l'ammissione al vantaggio economico)

1. Per l'ammissione ad un vantaggio economico è previsto il seguente procedimento:
 - a) apertura del caso:
 - a1) su domanda redatta a cura dei servizi sociali territoriali;
 - a2) su domanda dell'interessato, nel caso di un vantaggio economico previsto da un atto di indirizzo del Comune di Saint-Pierre;
 - b) documentazione richiesta:
 - b1) di tipo anagrafico: stato di famiglia da acquisire d'ufficio e verifica anagrafica da parte degli uffici comunali competenti;
 - b2) di tipo economico: dichiarazione dei redditi o modulo equivalente (ISEE); ricevute di affitto; eventuale certificato di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare in età da lavoro.
 - c) istruttoria:
 - c1) esame preliminare della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta;
 - c2) accertamento diretto sulla situazione economica e sociale del richiedente;
 - c3) esame della relazione dell'assistente sociale.
 - d) provvedimento definitivo:
 - d1) adottato dalla Giunta comunale, sulla base dei criteri sopra enunciati ed effettuate le verifiche richieste, debitamente motivato in caso di diniego.

TITOLO IV

SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

Art. 13 *(Finalità)*

1. Con gli interventi definiti “sussidi” ed “ausili finanziari”, il Comune di Saint-Pierre intende concorrere concretamente al superamento di situazioni di grave precarietà di soggetti in stato di bisogno.

Art. 14 *(Soggetti beneficiari e tipologia degli interventi)*

1. Possono beneficiare di sussidi ed ausili finanziari le persone residenti nel Comune di Saint-Pierre.

2. Gli interventi del Comune di Saint-Pierre per il sostegno di persone in stato di bisogno possono essere i seguenti:

- a) interventi a favore di disabili o anziani per cure sanitarie e per iniziative quali gite, ritrovi, incontri e intrattenimenti;
- b) interventi di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi (quali spese per traslochi, riscaldamento, acquisto di beni di primaria necessità);
- c) interventi per il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati;
- d) interventi in caso di calamità naturali;
- e) coperture di altri bisogni che verranno considerati e valutati di volta in volta, esaminata la documentazione prodotta e le necessità del caso.

3. Al fine di ottenere la concessione di sussidi ed ausili finanziari, è necessario che venga presentata una richiesta dell'assistente sociale, competente per distretto, comprensiva di un'apposita relazione illustrativa che evidenzi lo stato di particolare bisogno e/o le gravi condizioni di disagio socio-economico dei soggetti e comprensiva della dichiarazione ISEE riferita all'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

4. L'assegnazione di sussidi ed ausili finanziari è disposta con deliberazione della Giunta comunale sulla base di motivata proposta.

5. La Giunta comunale può definire livelli di ISEE in base ai quali erogare sussidi ed ausili finanziari.

TITOLO V
PATROCINI

Art. 15

(Natura del patrocinio)

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune di Saint-Pierre ad iniziative ritenute meritevoli.
2. L'iniziativa di carattere sociale, culturale, sportivo, scientifico o di interesse pubblico deve essere rilevante per il territorio comunale e non deve avere scopo di lucro; fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, prevedono una finalità di beneficenza e solidarietà. Le iniziative devono essere conformi alle finalità espresse dallo statuto comunale.
3. La concessione del patrocinio va formalizzata con apposito atto della Giunta comunale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16 *(Pubblicità)*

1. Copia del presente regolamento sarà pubblicata all'albo pretorio online per la durata di quindici giorni, oltre che sul sito internet del Comune di Saint-Pierre e sarà a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Saranno parimenti pubblicati sul sito internet del Comune di Saint-Pierre i bandi per la concessione dei contributi ordinari di cui all'articolo 6, comma 2 del presente regolamento, così come saranno previste adeguate forme di pubblicità di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Art. 17 *(Disposizioni transitorie)*

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi ordinari per l'anno 2017, le domande già pervenute ai sensi del regolamento comunale finora vigente, dovranno essere integrate sulla base di quanto previsto dal presente regolamento; potranno essere presentate nuove domande, entro i termini fissati dal bando di cui all'articolo 6, comma 2.

2. Limitatamente ai vantaggi economici di cui al titolo III del presente regolamento, restano salvi quelli già concessi, fino alla scadenza degli stessi.

Art. 18 *(Abrogazione)*

1. Sono abrogati il regolamento per la concessione di contributi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 6 maggio 1991, come successivamente modificato, ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente regolamento

Art. 19 *(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio online.

Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni